

Regolamento di organizzazione della Conferenza svizzera delle scuole universitarie (RegO-CSSU)

del 26 febbraio 2015 (Stato 1° gennaio 2018)

Il Consiglio delle scuole universitarie della Conferenza svizzera delle scuole universitarie,

visto l'articolo 10 capoverso 4 della legge del 30 settembre 2011¹ sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU),

visto l'articolo 2 capoverso 2 lettera b numero 1 della Convenzione del 12 novembre 2014² tra la Confederazione e i Cantoni sulla cooperazione nel settore universitario (ConSU),

visto l'articolo 5 capoverso 4 dell'Accordo intercantonale del 20 giugno 2013³ nel settore delle scuole universitarie svizzere (Concordato sulle scuole universitarie),

emana il seguente regolamento:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione

¹ Il presente regolamento disciplina nel dettaglio l'organizzazione della Conferenza svizzera delle scuole universitarie (Conferenza delle scuole universitarie).

² Inoltre, elenca le disposizioni organizzative e i compiti già disciplinati dal diritto superiore.

Art. 2 Funzione della Conferenza delle scuole universitarie

La Conferenza delle scuole universitarie è l'organo supremo svizzero in materia di politica universitaria e provvede al coordinamento sul piano nazionale delle attività della Confederazione e dei Cantoni nel settore universitario.

¹ RS 414.20

² RS 414.205

³ <http://edudoc.ch> > Documentazione CDPE > Basi giuridiche CDPE

Art. 3 Forme di riunione

La Conferenza svizzera delle scuole universitarie si riunisce in veste di Assemblea plenaria o di Consiglio delle scuole universitarie.

Art. 4 Sede della Conferenza delle scuole universitarie

La Conferenza delle scuole universitarie ha sede a Berna.

Sezione 2: Assemblea plenaria

Art. 5 Membri

Sono membri dell'Assemblea plenaria:

- a. il capo del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) (di seguito: capo del DEFR) e
- b. i direttori cantonali della pubblica educazione dei Cantoni firmatari del Concordato sulle scuole universitarie (di seguito: direttori cantonali della pubblica educazione).

Art. 6 Rappresentanza e accompagnamento

¹ I membri esercitano personalmente il loro mandato.

² In casi motivati possono farsi sostituire da un rappresentante con diritto di voto.

³ Possono farsi accompagnare da una persona.

Art. 7 Compiti

¹ In virtù della LPSU e della ConSU, l'Assemblea plenaria adempie i compiti stabiliti nell'allegato del presente regolamento.

² Per l'adempimento dei suoi compiti può istituire gruppi di lavoro o commissioni.

³ Disciplina l'organizzazione e il finanziamento dei gruppi di lavoro e delle commissioni e ne nomina i membri e la direzione.

Art. 8 Riunioni

¹ L'Assemblea plenaria si riunisce di norma due volte l'anno.

² Alle riunioni partecipano i membri e i partecipanti con voto consultivo di cui all'articolo 21.

³ I membri hanno il diritto di voto e il diritto di presentare proposte.

⁴ I documenti delle riunioni devono essere inviati ai membri e ai partecipanti con voto consultivo con almeno due settimane di anticipo.

⁵ Le riunioni dell'Assemblea plenaria non sono pubbliche. I documenti delle riunioni dell'Assemblea plenaria sono atti interni.

Art. 9 Procedura decisionale

¹ Ogni membro dell'Assemblea plenaria dispone di un voto.

² Per le decisioni dell'Assemblea plenaria occorrono:

- a. la maggioranza qualificata dei due terzi dei membri presenti; e
- b. il voto della Confederazione.

³ Per le elezioni, le decisioni procedurali e i pareri dell'Assemblea plenaria è sufficiente la maggioranza semplice dei membri presenti.

⁴ I membri possono astenersi dal voto.

⁵ Se hanno un interesse personale diretto in un affare si ritirano e lasciano l'aula.

⁶ Il membro che si astiene dal voto o che si ritira viene considerato assente.

Art. 10 Decisioni prese mediante circolazione degli atti

¹ Le decisioni dell'Assemblea plenaria prese mediante circolazione degli atti sono ammesse eccezionalmente purché siano urgenti e nessun membro dell'Assemblea plenaria richieda di trattare l'affare in riunione.

² I partecipanti con voto consultivo devono essere informati dell'avvio della procedura di decisione mediante circolazione degli atti.

³ Per le decisioni prese mediante circolazione degli atti occorrono la maggioranza qualificata dei due terzi dei voti espressi e il voto della Confederazione.

⁴ Per le elezioni, le decisioni procedurali e i pareri nell'ambito delle decisioni prese mediante circolazione degli atti è sufficiente la maggioranza semplice dei voti espressi.

⁵ L'astensione e il ritiro sono disciplinati all'articolo 9 capoversi 4 e 5. L'articolo 9 capoverso 6 è applicabile per analogia.

Sezione 3: Consiglio delle scuole universitarie

Art. 11 Membri

Sono membri del Consiglio delle scuole universitarie:

- a. il capo del DEFR; e
- b. i quattordici direttori cantionali della pubblica educazione ai sensi dell'articolo 6 capoverso 3 del Concordato sulle scuole universitarie.

Art. 12 Rappresentanza e accompagnamento

¹ I membri esercitano personalmente il loro mandato.

² In casi motivati possono farsi sostituire da un rappresentante con diritto di voto.

³ Possono farsi accompagnare da una persona.

Art. 13 Compiti

¹ In virtù della LPSU e della ConSU, il Consiglio delle scuole universitarie adempie i compiti stabiliti nell'allegato del presente regolamento.

² Per l'adempimento dei suoi compiti può istituire commissioni o gruppi di lavoro.

³ Disciplina l'organizzazione e il finanziamento dei gruppi di lavoro e delle commissioni e ne nomina i membri e la direzione.

Art. 14 Riunioni

¹ Il Consiglio delle scuole universitarie si riunisce di norma quattro volte l'anno.

² Alle riunioni partecipano i membri e i partecipanti con voto consultivo di cui all'articolo 21.

³ I membri hanno il diritto di voto e il diritto di presentare proposte.

⁴ I documenti delle riunioni devono essere inviati ai membri e ai partecipanti con voto consultivo con almeno due settimane di anticipo.

⁵ Le riunioni del Consiglio delle scuole universitarie non sono pubbliche. I documenti delle riunioni dell'Assemblea plenaria sono atti interni.

Art. 15 Procedura decisionale

¹ Ogni membro del Consiglio delle scuole universitarie dispone di un voto. Ai rappresentanti dei Cantoni è inoltre attribuito un numero di punti stabilito nel Concordato sulle scuole universitarie proporzionale agli studenti immatricolati.

² Per le decisioni del Consiglio delle scuole universitarie occorrono:

- a. la maggioranza qualificata dei due terzi dei voti espressi dai membri presenti;
- b. il voto della Confederazione; e
- c. la maggioranza semplice dei punti dei membri presenti.

³ Per le decisioni procedurali e i pareri del Consiglio delle scuole universitarie è sufficiente la maggioranza semplice dei voti espressi dai membri presenti.

⁴ I membri possono astenersi dal voto.

⁵ Se hanno un interesse personale diretto in un affare si ritirano e lasciano l'aula.

⁶ Il membro che si astiene dal voto o che si ritira viene considerato assente.

Art. 16 Decisioni prese mediante circolazione degli atti

¹ Le decisioni del Consiglio delle scuole universitarie prese mediante circolazione degli atti sono ammesse eccezionalmente purché siano urgenti e nessun membro del Consiglio delle scuole universitarie richieda di trattare l'affare in riunione.

² I partecipanti con voto consultivo devono essere informati dell'avvio della procedura di decisione mediante circolazione degli atti.

³ Per le decisioni prese mediante circolazione degli atti occorrono:

- a. la maggioranza qualificata dei due terzi dei voti espressi;
- b. il voto della Confederazione; e
- c. la maggioranza semplice dei punti dei membri votanti.

⁴ Per le decisioni procedurali e i pareri nell'ambito delle decisioni prese mediante circolazione degli atti è sufficiente la maggioranza semplice dei voti espressi.

⁵ L'astensione e il ritiro sono disciplinati dall'articolo 15 capoversi 4 e 5. L'articolo 15 capoverso 6 è applicabile per analogia.

Sezione 4: Presidenza

Art. 17 Composizione

La presidenza è composta da:

- a. un presidente; e
- b. due vicepresidenti.

Art. 18 Presidente

¹ Il presidente della Conferenza delle scuole universitarie (sia in veste di Assemblea plenaria che di Consiglio delle scuole universitarie) è il capo del DEFR.

² Il presidente dirige la Conferenza delle scuole universitarie. Adempie in particolare i seguenti compiti:

- a. presiede le riunioni della Conferenza delle scuole universitarie;
- b. garantisce che la Conferenza delle scuole universitarie porti a termine i propri compiti in maniera tempestiva, adeguata e coordinata;
- c. garantisce il rispetto delle decisioni della Conferenza delle scuole universitarie;
- d. garantisce l'organizzazione e l'esercizio conforme della vigilanza da parte del Consiglio delle scuole universitarie sugli organi comuni;
- e. rappresenta pubblicamente la Conferenza delle scuole universitarie e firma in suo nome;
- f. se necessario, comunica all'opinione pubblica gli affari e le decisioni della Conferenza delle scuole universitarie.

³ Il Consiglio federale definisce la supplenza del presidente.

Art. 19 Vicepresidenti

¹ I due vicepresidenti sono eletti dall'Assemblea plenaria tra i Cantoni responsabili di una scuola universitaria per un periodo di due anni. A tal fine tiene conto della raccomandazione di voto della Conferenza dei Cantoni firmatari del Concordato sulle scuole universitarie (Cantoni concordatari).

² I vicepresidenti esercitano personalmente il loro mandato.

³ Partecipano alla direzione della Conferenza delle scuole universitarie conformemente all'articolo 18 capoverso 2 lettere b-f.

Art. 20 Compiti

¹ La presidenza prepara le riunioni della Conferenza delle scuole universitarie e decide in merito alla procedura di decisione mediante circolazione degli atti.

² Cura le relazioni con il comitato permanente del mondo del lavoro e con il comitato per le questioni riguardanti la medicina universitaria e incontra periodicamente i comitati.

³ Cura le relazioni con gli istituti svizzeri di formazione e di ricerca, nonché con le rappresentanze svizzere dei membri delle scuole universitarie.

⁴ In vista di decisioni importanti, invita le cerchie interessate a esprimere il loro parere.

Sezione 5: Partecipanti con voto consultivo

Art. 21 Partecipazione con voto consultivo

Partecipano con voto consultivo alle riunioni della Conferenza svizzera delle scuole universitarie:

- a. il segretario di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione;
- b. il segretario generale della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE);
- c. il presidente e il vicepresidente della Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie;
- d. il presidente del Consiglio dei PF;
- e. il presidente del Consiglio della ricerca del Fondo nazionale svizzero;
- f. un rappresentante dell'Agenzia svizzera per la promozione dell'innovazione (Innosuisse)⁴;
- g. il presidente del Consiglio svizzero della scienza⁵;
- h. un rappresentante degli studenti, un rappresentante del corpo intermedio e un rappresentante del corpo insegnante delle scuole universitarie svizzere;
- i. i presidenti dei comitati permanenti, se non sono membri della Conferenza delle scuole universitarie; il comitato permanente del mondo del lavoro è

⁴ La designazione è stata adattata in applicazione dell'art. 20 cpv. 2 dell'O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512.1**). Nuovo testo giusta l'art. 26 della Legge su Innosuisse del 17 giugno 2016 (RU **2016** 4259).

⁵ La designazione è stata adattata in applicazione dell'art. 20 cpv. 2 dell'O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512.1**). Nuovo testo giusta l'art. 26 della Legge su Innosuisse del 17 giugno 2016 (RU **2016** 4259).

rappresentato da due membri delle organizzazioni dei lavoratori e due membri delle organizzazioni dei datori di lavoro;

- j. altre organizzazioni e persone, su invito, se gli argomenti trattati ne rendono necessaria la presenza.

Art. 22 Rappresentanza e accompagnamento

¹ I partecipanti con voto consultivo esercitano il loro mandato personalmente.

² In casi motivati possono farsi sostituire da un rappresentante che partecipa alla riunione.

³ Non possono farsi accompagnare.

Art. 23 Diritti

¹ I partecipanti con voto consultivo possono:

- a. pronunciarsi sugli argomenti all'ordine del giorno;
- b. formulare proposte.

² Inviano alla presidenza le proposte da inserire nell'ordine del giorno almeno quattro settimane prima della riunione.

Sezione 6: Segreteria

Art. 24 Gestione degli affari

L'ufficio federale incaricato di gestire gli affari della Conferenza delle scuole universitarie (di seguito: segreteria) è designato dal Consiglio federale nell'ordinanza del 12 novembre 2014⁶ concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU).

Art. 25 Compiti

¹ La segreteria assiste il presidente e la presidenza nell'adempimento dei loro compiti.

² Redige i verbali delle decisioni per le riunioni della Conferenza delle scuole universitarie.

³ Può fornire assistenza amministrativa per l'adempimento dei loro compiti alle commissioni, ai comitati e ai gruppi di lavoro istituiti dalla Conferenza delle scuole universitarie.

⁴ Il Consiglio delle scuole universitarie decide in merito alla necessità di un'assistenza supplementare alle commissioni, ai comitati e ai gruppi di lavoro. Conformemente all'articolo 30 capoverso 2, i costi per l'assistenza supplementare sono a carico della Conferenza delle scuole universitarie.

⁶ RS 414.201

Art. 26 Collaborazione

¹ La segreteria collabora alla gestione degli affari della Conferenza delle scuole universitarie insieme ai capiufficio dei Cantoni rappresentati nel Consiglio, alla segreteria generale della CDPE e alla segreteria generale della Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie.

² Dirige una conferenza specialistica che prepara gli affari del Consiglio delle scuole universitarie per la presidenza insieme ai capiufficio cantonali e a una rappresentanza della Segreteria generale della CDPE.

³ La conferenza specialistica si riunisce di norma quattro volte l'anno prima delle riunioni del Consiglio delle scuole universitarie.

⁴ La segreteria può invitare ospiti esterni a partecipare alla conferenza specialistica.

Sezione 7: Comitati

Art. 27 Tipi di comitato

Per la preparazione delle decisioni il Consiglio delle scuole universitarie istituisce:

- a. un comitato permanente per le questioni riguardanti la medicina universitaria;
- b. un comitato permanente in cui siedono i rappresentanti delle organizzazioni del mondo del lavoro (di seguito: comitato permanente del mondo del lavoro);
- c. altri comitati permanenti o non permanenti, a seconda delle esigenze.

Art. 28 Compiti

¹ Il comitato permanente del mondo del lavoro si pronuncia sugli affari trattati dalla Conferenza delle scuole universitarie secondo gli articoli 11 capoverso 2 e 12 capoverso 3 LPSU.

² Il comitato permanente per le questioni riguardanti la medicina universitaria e il comitato permanente del mondo del lavoro possono, di loro iniziativa o su mandato della Conferenza delle scuole universitarie, pronunciarsi su singoli sviluppi della politica delle scuole universitarie a livello nazionale e formulare proposte.

³ I compiti del comitato permanente per le questioni riguardanti la medicina universitaria e di altri comitati permanenti o non permanenti sono disciplinati dal Consiglio delle scuole universitarie nelle rispettive decisioni istitutive.

Art. 29 Elezione, composizione e organizzazione

¹ I membri dei comitati vengono eletti dal Consiglio delle scuole universitarie.

² Il comitato permanente per le questioni riguardanti la medicina universitaria è composto da undici membri al massimo.⁷

⁷ Modificato il 19 novembre 2015.

³ Il comitato permanente del mondo del lavoro è composto da due rappresentanti delle associazioni mantello dei lavoratori e due rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro.

⁴ I comitati si organizzano autonomamente.

Sezione 8: Finanziamento

Art. 30 Assunzione dei costi

¹ La Confederazione assume i costi per la segreteria conformemente alla sezione 6.

² Gli altri costi della Conferenza delle scuole universitarie sono assunti per metà dalla Confederazione e per metà dai Cantoni. Il Concordato sulle scuole universitarie stabilisce la chiave di ripartizione dei costi a carico dei Cantoni.

Art. 31 Spese e indennità

¹ I membri della Conferenza delle scuole universitarie, i partecipanti con voto consultivo e i membri dei comitati non percepiscono alcuna indennità.

² Non vengono rimborsate loro le spese. Sono rimborsate unicamente le spese per la partecipazione con voto consultivo dei rappresentanti degli studenti e del corpo intermedio di cui all'articolo 21 lettera h.

Sezione 9: Entrata in vigore

Art. 32

Il presente regolamento entra in vigore il 26 febbraio 2015.

Compiti dell'Assemblea plenaria e del Consiglio delle scuole universitarie

I. Assemblea plenaria

In virtù della LPSU e della ConSU, l'Assemblea plenaria adempie i seguenti compiti:

1. definisce le condizioni quadro finanziarie per il coordinamento a livello nazionale della politica universitaria (art. 11 cpv. 2 lett. a e art. 43 LPSU);
2. definisce e verifica i costi di riferimento e le categorie di sussidio (art. 11 cpv. 2 lett. b e art. 44 cpv. 4 LPSU);
3. definisce i gruppi di discipline e di settori di studio nonché la loro ponderazione e la durata massima degli studi (art. 51 cpv. 5 lett. a LPSU);
4. formula raccomandazioni sull'assegnazione di borse di studio e prestiti da parte dei Cantoni (art. 11 cpv. 2 lett. c LPSU);
5. disciplina l'assunzione dei costi della Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie, del Consiglio svizzero di accreditamento e dell'Agenzia svizzera di accreditamento e stabilisce i dettagli, segnatamente i costi computabili (art. 9 cpv. 3 LPSU e art. 8 cpv. 2 ConSU);
6. si pronuncia sul diritto ai sussidi delle scuole universitarie (art. 46 cpv. 2 LPSU);
7. si pronuncia sui principi di calcolo (art. 51 cpv. 8 LPSU);
8. si pronuncia sull'istituzione di nuove scuole universitarie e altri istituti accademici della Confederazione e dei Cantoni (art. 2 cpv. 2 lett. a numero 2 ConSU);
9. adotta il preventivo e approva il conto annuale della Conferenza svizzera delle scuole universitarie (art. 2 cpv. 2 lett. a numero 2 ConSU);
10. elegge i vicepresidenti della Conferenza svizzera delle scuole universitarie (art. 2 cpv. 2 lett. a numero 2 ConSU).

II. Consiglio delle scuole universitarie

In virtù della LPSU e della ConSU, il Consiglio delle scuole universitarie adempie i seguenti compiti.

a. Coordinamento:

1. emana prescrizioni sui livelli di studio e i passaggi da un livello all'altro, sulla denominazione uniforme dei titoli di studio, nonché sulla permeabilità e mobilità tra le scuole universitarie e all'interno di esse (art. 12 cpv. 3 lett. a numero 1 LPSU);
2. emana prescrizioni sulla garanzia della qualità e sull'accREDITAMENTO su proposta del Consiglio svizzero di accREDITAMENTO (art. 12 cpv. 3 lett. a numero 2 LPSU);
3. emana prescrizioni sul riconoscimento dei diplomi e sulle procedure di riconoscimento di prestazioni di formazione (art. 12 cpv. 3 lett. a numero 3 LPSU);
4. emana prescrizioni sulla formazione continua in forma di prescrizioni quadro unitarie (art. 12 cpv. 3 lett. a numero 4 LPSU);
5. emana direttive sull'equivalenza delle formazioni precedenti per l'ammissione alle scuole universitarie (art. 23 cpv. 2 LPSU);
6. emana direttive sull'equivalenza delle formazioni precedenti per l'ammissione alle alte scuole pedagogiche (art. 24 cpv. 3 LPSU);
7. emana direttive di accREDITAMENTO (art. 30 cpv. 2 LPSU);
8. definisce le caratteristiche dei diversi tipi di scuola universitaria (art. 12 cpv. 3 lett. b LPSU);
9. fissa le condizioni per l'ammissione alle alte scuole pedagogiche (art. 24 cpv. 2 LPSU);
10. definisce:
 - a. il coordinamento della politica universitaria a livello nazionale e la ripartizione dei compiti nei settori con costi particolarmente onerosi,
 - b. le priorità,
 - c. le misure trasversali del settore universitario e i fondi necessari,
 - d. eventuali misure per ampliare l'offerta di cicli di studio che rientrano nell'interesse nazionale e di cui l'offerta delle singole scuole universitarie non tiene sufficientemente conto (art. 39 LPSU);
11. formula raccomandazioni sui diritti di partecipazione dei membri delle scuole universitarie, in particolare degli studenti; nonché sulla riscossione di tasse universitarie (art. 12 cpv. 3 lett. c LPSU);

12. formula raccomandazioni in materia di denominazioni secondo l'articolo 29 LPSU (art. 12 cpv. 3 lett. d LPSU);
13. coordina le restrizioni eventualmente necessarie per l'accesso a determinati cicli di studio (art. 12 cpv. 3 lett. g LPSU);
14. specifica le condizioni d'ammissione alle scuole universitarie professionali (art. 25 cpv. 2 LPSU);
15. si pronuncia prima che la Confederazione avvii negoziati concernenti accordi internazionali, partecipa alla preparazione di accordi internazionali e di mandati negoziali e, di norma, prende parte ai negoziati (art. 66 cpv. 3 LPSU e art. 9 cpv. 2 e 3 ConSU);
16. si pronuncia sul rilevamento di istituti accademici da parte della Confederazione (art. 4 cpv. 4 LPSU);
17. si pronuncia in merito al rapporto sull'efficacia del Consiglio federale (art. 69 cpv. 2 LPSU);
18. formula pareri conformemente alla legge federale del 14 dicembre 2012⁸ sulla promozione della ricerca e dell'innovazione e alla legge del 23 giugno 2006⁹ sulle professioni mediche (art. 2 cpv. 2 lett. b numero 2 ConSU);

b. Finanziamento:

1. emana principi sulla concessione di sussidi fissi agli istituti accademici (art. 53 cpv. 3 LPSU);
2. decide in merito alla concessione di sussidi federali vincolati a progetti (art. 12 cpv. 3 lett. f LPSU);
3. si pronuncia sul calcolo delle spese computabili (art. 57 cpv. 1 LPSU);

c. Diritto del personale:

1. emana un regolamento del personale degli organi comuni e dell'Agenzia svizzera di accreditamento (art. 3 cpv. 2 ConSU) e può prevedere deroghe al diritto in materia di personale federale se l'adempimento dei compiti lo esige (art. 8 cpv. 1 LPSU);
2. nel regolamento del personale delega le decisioni del datore di lavoro e la regolamentazione dei dettagli (art. 3 cpv. 3 ConSU);
3. gestisce un proprio sistema d'informazione del personale (art. 3 cpv. 5 ConSU);
4. fornisce al Consiglio federale le informazioni relative al rapporto annuale conformemente agli articoli 5 e 6a della legge del 24 marzo 2000¹⁰ sul personale federale (art. 3 cpv. 4 ConSU);

⁸ RS 420.1

⁹ RS 811.11

¹⁰ RS 172.220.1

5. assicura il personale degli organi comuni e dell'Agenzia svizzera di accreditamento presso la Cassa pensioni della Confederazione e si prende carico dei beneficiari di rendite precedentemente assegnati alla Conferenza dei rettori delle università svizzere, alla Conferenza dei rettori delle scuole universitarie professionali svizzere, alla Conferenza svizzera dei rettori delle alte scuole pedagogiche, alla Conferenza universitaria svizzera o all'Organo di accreditamento e di garanzia della qualità delle istituzioni universitarie svizzere (art. 3 cpv. 6 e 7 ConSU);

d. Vigilanza, approvazione di regolamenti e preventivi, elezioni:

1. emana il regolamento di organizzazione della Conferenza delle scuole universitarie (art. 10 cpv. 4 LPSU);
2. esercita l'alta vigilanza sugli organi che elegge (art. 12 cpv. 3 lett. h LPSU);
3. approva il regolamento di organizzazione della Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie, del Consiglio svizzero di accreditamento e dell'Agenzia svizzera di accreditamento (art. 19 cpv. 2 e art. 21 cpv. 5 e 8 LPSU);
4. approva il regolamento in materia di emolumenti del Consiglio svizzero di accreditamento (art. 35 cpv. 2 LPSU);
5. elegge i membri del Consiglio svizzero di accreditamento, compresi il presidente e il vicepresidente (art. 21 cpv. 2 LPSU);
6. istituisce il comitato permanente per le questioni riguardanti la medicina universitaria, il comitato permanente del mondo del lavoro e altri comitati permanenti o non permanenti, a seconda delle esigenze (art. 15 cpv. 1 LPSU);
7. approva il preventivo e i conti annuali della Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie, del Consiglio svizzero di accreditamento e dell'Agenzia svizzera di accreditamento (art. 2 cpv. 2 lett. b numero 2 ConSU);
8. elegge altri membri di diversi organi, nella misura in cui ciò non sia già previsto dalla LPSU (art. 2 cpv. 2 lett. b numero 2 ConSU).